

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, nel quale una Cassa per gli assegni familiari tedesca il 17 ottobre 2012 ha riconosciuto e versato (mediante accredito), in base all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 574/72 ⁽¹⁾, un assegno per figli a carico per il periodo compreso tra l'ottobre 2006 e il novembre 2011 pari alla differenza rispetto agli assegni familiari concessi dalla Confederazione svizzera, la conversione degli assegni familiari svizzeri da franchi svizzeri in euro debba avvenire ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 1 o 6, del regolamento (CEE) n. 574/72 o dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 ⁽²⁾ in combinato disposto con la decisione H3 del 15 ottobre 2009 ⁽³⁾ riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009.
- 2) Nell'ipotesi in cui, in base alla risposta alla prima questione pregiudiziale, la conversione debba avvenire in tutto o in parte a norma dell'articolo 107, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 574/72: se, nelle circostanze indicate nella prima questione pregiudiziale, per la conversione rilevi il momento in cui è stata erogata la prestazione straniera di cui tener conto o il momento in cui viene erogata la prestazione nazionale dalla quale viene detratta la prestazione straniera.
- 3) Nell'ipotesi in cui, in base alla risposta alla prima questione pregiudiziale, la conversione debba avvenire, in tutto o in parte, in virtù dell'articolo 107, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72: come debba essere determinato, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, il periodo di riferimento in forza dell'articolo 107, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CEE) n. 574/72. Se, ai fini della conversione, rilevi la data in cui l'istituzione svizzera ha autorizzato o liquidato le prestazioni familiari di cui tener conto.
- 4) Nell'ipotesi in cui, in base alla risposta alla prima questione pregiudiziale, la conversione debba avvenire, in tutto o in parte, in forza dell'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 in combinato disposto con la decisione H3 del 15 ottobre 2009: in base a quale norma [punto 2, punto 3, lettera a), o punto 3, lettera b)] della decisione H3 del 15 ottobre 2009 e in che modo debba avvenire la conversione delle prestazioni familiari qualora il diritto interno preveda, riguardo alla prestazione familiare nazionale in sé, un'esclusione dalla prestazione (articolo 65, paragrafo 1, punto 2, dell'EstG) e la concessione avvenga soltanto in base al diritto dell'Unione. Se, ai fini della conversione, rilevi la data in cui l'istituzione svizzera ha autorizzato o liquidato le prestazioni familiari.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 74, pag. 1) (versione consolidata).

- ⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284, pag. 1).
- ⁽³⁾ Decisione H3 del 15 ottobre 2009 riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2010, C 106, pag. 56).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshofs (Germania) il 13 maggio 2013 — Elena Recinto-Pfingsten/Swiss International Air Lines AG

(Causa C-259/13)

(2013/C 260/34)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Elena Recinto-Pfingsten

Resistente: Swiss International Air Lines AG

Questioni pregiudiziali

Se l'accordo ⁽¹⁾ sul trasporto aereo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, nella versione di cui alla decisione n. 2/2010 ⁽²⁾ del Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera del 26 novembre 2010, debba essere interpretato nel senso che il regolamento (CE) n. 261/2004 ⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, si applica, in conformità del suo articolo 3, paragrafo 1, lettera a), anche a passeggeri in partenza da aeroporti situati in Svizzera a destinazione di un paese terzo.

- ⁽¹⁾ Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo — Atto finale — Dichiarazioni comuni — Informazione relativa all'entrata in vigore dei sette accordi con la Confederazione svizzera nei settori della libera circolazione delle persone, del trasporto aereo e su strada, degli appalti pubblici, della cooperazione scientifica e tecnologica, del reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità e degli scambi di prodotti agricoli (GU 2002 L 114, pag. 73).
- ⁽²⁾ Decisione n. 2/2010 del Comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera istituito nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 26 novembre 2010, che sostituisce l'allegato dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (GU L 347, pag. 54).
- ⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).